COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
Provincia dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DEL 13/06/2025

OGGETTO: Approvazione tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2025 - determinazione rate e scadenze di pagamento

L'anno duemilaventicinque addì tredici del mese di Giugno alle ore 18:13, presso il Palazzo Comunale, in seguito a rituale convocazione, contenente anche l'elenco degli argomenti da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
ROSSI CARLO	SI
CICCHINELLI SILVANO	SI
MILANESE SIMONE	SI
SILVERI SANDRA	SI
BABUSCI LUCA GIOVANNI	SI
DI BATTISTA LUCIANA	SI
DELLE GROTTI ILARIA	SI
ORECCHIA DANIELE	SI
LANCIA GIULIO	SI
D'ORAZIO GIANNI	SI
DI CICCO PAOLO	--

Presenti n° 10 Assenti n° 1

Ai sensi dell'art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n.267 presiede il Presidente DOTT. ROSSI CARLO

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:
DI ROCCO ILARIA

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. DEL PINTO FRANCESCO, che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 33, comma 2, dello Statuto Comunale), il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco /Presidente illustra il punto all'ordine del giorno . Spiega che si è cercato di non gravare sulle attività commerciali e di contenere le tariffe del tributo, pur a fronte di generalizzati aumenti dei costi del carburante.

Successivamente dà lettura delle rate e delle relative scadenze di pagamento.

Prende la parola il Consigliere D'Orazio Gianni, il quale ribadisce le valutazioni già espresse in sede di discussione dell'ordine del giorno relativo alla revisione annuale delle società partecipate, e fa rilevare che sarebbe stato meglio utilizzare risorse di bilancio per abbattere i costi a carico dei contribuenti. Fa rilevare che sarebbe stato preferibile coinvolgere il gruppo di Minoranza in queste decisioni.

Il Sindaco/Presidente fa rilevare, in risposta, che tale soluzione non è conforme alla normativa, in quanto tutti i costi del servizio integrato rifiuti debbono essere finanziati esclusivamente con le tariffe della Tari.

Il Consigliere Lancia Giulio si associa alle riflessioni di D'Orazio sul mancato coinvolgimento dell'opposizione,aggiungendo che si sarebbe potuto ragionare in termini di superfici di utilizzo, con particolare riferimento alle seconde case. Concorda in merito alla situazione di difficoltà delle attività commerciali.

Il Sindaco/Presidente ritiene che per il futuro queste soluzioni potranno essere oggetto di condivisione anche con la minoranza, stante la centralità del tema.

Aggiunge che, pur essendovi costi che sono di difficile comprimibilità, si potrebbe ragionare sulla esclusione dello spazzamento e del servizio di gestione del verde pubblico effettuati da Zoofe dal PEF Tari.

Aggiunge che comunque si tratta di un servizio che, a prescindere dalla ditta utilizzata e dalla sua presenza o meno all'interno del PEF, è irrinunciabile e che pertanto va coperto. Aggiunge Che si dovrà valutare per il futuro la possibilità di copertura con fondi di bilancio.

Ribadisce l'impegno dell'Amministrazione ad esperire ogni azione nella direzione di andare incontro alle esigenze soprattutto dei cittadini non residenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;

Visto che con il provvedimento di determinazione delle tariffe annuali della tassa sui rifiuti "TARI" il Consiglio Comunale, delibera:

a) *Le ripartizioni dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;*
b) *I coefficienti ka (coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare; kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare; kc (coefficiente potenziale produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche), kd (coefficiente di produzione kg/mq annuo per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche) determinati con la procedura prevista al comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 da utilizzare nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze non domestiche a loro volta divise in quota fissa e in quota variabile.*
c) *Scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti TARI*

Vista la disciplina della TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della legge
del 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti

per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio per l'anno 2021) che testualmente recita:

*«A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi***".*** *Sono esclusi dalla suddetta riduzione i soggetti la cui pensione sia maturata esclusivamente in uno Stato estero*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 3, comma 5 quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, il quale prevede:

«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiv*a entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»;*

«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.».

Visto l'art. 10-bis del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione (69/2025) il quale prevede:

«Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. »

Visto che il comma 1.1 dell'art.1 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di ARERA dispone**:**

«Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025»

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 23/05/2022 con la quale il Comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO ha adottato il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto previsto dalla su citata deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di ARERA.

Visto che l'art.7 comma 3 della stessa determinazione 363/R/RIF di ARERA prevede:

«Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad

aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8….»

Vista la deliberazione di ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 che dispone l'"AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)"

Visto che l' "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani" **A.G.I.R**., così come definita dalla L. R. n. 36 del 21/10/2013, nella sua piena operatività in qualità di Ente Territorialmente Competente per tutto il territorio della Regione Abruzzo, ha comunicato, quale aggiornamento biennale obbligatorio del PEF, **con determina n. 290 del 03/06/2024,** la Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe TARI 2024-2025, in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, 3 agosto 2023 n.389/2023/R/rif, ai sensi dell' art.8;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione del costo di gestione relativo al servizio rifiuti urbani per l'anno 2025;

Richiamata la delibera di **Consiglio Comunale n. 9 del 08/07/2024** con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto del costo complessivo di gestione del servizio rifiuti anno 2025, inteso come importo massimo da articolare all'utenza, definito con la su richiamata determina di validazione dall'AGIR Abruzzo in **€ 412.942,00;**

Dato atto che la determinazione del costo di gestione del servizio rifiuti dell'anno 2025, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per la stessa annualità;

Rilevato che dal piano finanziario allegato alla **determina n. 290 del 03/06/2024 di AGIR** si evince un costo complessivo di gestione del servizio per l'anno 2025 pari a **€ 412.942,00 di cui € 279.266,00 costi variabili ed € 133.676,00 per costi fissi** al netto delle detrazioni previste dal comma 1.4 della determina 2/DRIF/2021 di ARERA e inteso come importo massimo da articolare all'utenza**,** calcolati secondo il metodo MTR-2, approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente ARERA e che il Comune dovrà coprire integralmente tali costi con la tariffa;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale **n. 10 del 08/07/2024** con la quale il Comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO, ha approvato le tariffe della TARI per l'anno 2024*;*

Considerato che:

1 la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

2 la tariffa è composta da:

- una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti;

- una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

3 per la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:

a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa;
b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa;
c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

4 il costo presunto, per l'anno 2025, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è di complessivi **€ 412.942,00** al netto delle detrazioni previste dal comma 1.4 della determina 2/DRIF/2021 di ARERA e inteso come importo massimo da articolare all'utenza e comprende i costi fissi, pari al **32,37%** dell'intero costo**,** ed i costi variabili, pari al restante **67,63%**;

5 l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

6 il comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO, per l'anno 2025 ai fini della ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, in base ai dati desunti dall'archivio delle utenze dell'anno 2024,

ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del **95,00%** per le utenze domestiche e del **5,00%** per le utenze non domestiche;

7 che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal vigente Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) componente TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", e successive modificazioni ed integrazioni.

Stabilito che:

1) per le utenze domestiche occupate da residenti, è stato attribuito un numero di componenti della famiglia pari al numero dei componenti residenti nel territorio comunale alla data **del primo gennaio 2025;**

2) Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizioni da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile è stato attribuito, ai fini dell'approvazione della tariffa, un numero di componenti della famiglia in rapporto alla superficie, come di seguito riportato:

SUPERFICIE	NUMERO OCCUPANTI
Da 0 a 40 mq	1
Da 41 a 80 mq	2
Da 81 a 140 mq	3
Da 141 in poi	4

Ritenuto pertanto di utilizzare, per la determinazione delle tariffe dell'anno 2025, relative al prelievo sui rifiuti TARI:

a) per le utenze domestiche i coefficienti Ka (tab. 1b coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa che tengono conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (tab. 2b coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa proporzionali alla quantità dei rifiuti prodotti dai componenti del nucleo familiare);

b) per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (tab 3b coefficienti potenziale di produzione in kg/mq/anno) per la determinazione della parte fissa della tariffa e i coefficienti kd (tab. 4b coefficiente potenziale di produzione in kg/mq/anno), per la determinazione della parte variabile della tariffa, che tengono conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività di seguito riportati:

TABELLA 1b

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficiee numero dei componenti del nucleo familiare		
	NORD	**CENTRO**	**SUD**
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o più	1,30	1,21	1,10

TABELLA 2b

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		
	minimo	**massimo**	**medio**
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2,0
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

TABELLA 3b

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI

	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	Kc Coefficiente di produzione		
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32 - 0,51	0,34 - 0,66	0,29 - 0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67 - 0,80	0,70 - 0,85	0,44 – 0,74
3	Stabilimenti balneari	0,38 - 0,63	0,43 - 0,62	0,66 - 0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,30 - 0,43	0,23 - 0,49	0,34 - 0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07 - 1,33	1,02 - 1,49	1,01 - 1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,80 - 0,91	0,65 - 0,85	0,85 - 0,99
7	Case di cura e riposo	0,95 - 1,00	0,93 - 0,96	0,89 - 1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00 - 1,13	0,76 - 1,09	0,90 - 1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,55 - 0,58	0,48 - 0,53	0,44 - 0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87 - 1,11	0,86 - 1,10	0,94 - 1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07 - 1,52	0,86 - 1,20	1,02 - 1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72 - 1,04	0,68 - 1,00	0,78 - 1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92 - 1,16	0,92 - 1,19	0,91 - 1,45
14	Attività industriali con capannoni diproduzione	0,43 - 0,91	0,42 - 0,88	0,41 - 0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55 - 1,09	0,53 - 1,00	0,67 - 0,95

16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84 - 7,42	5,01 - 9,29	5,54 - 8,18
17	Bar, caffe, pasticceria	3,64 - 6,28	3,83 - 7,33	4,38 - 6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76 - 2,38	1,91 - 2,66	0,57 - 2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54 - 2,61	1,13 - 2,39	2,14 - 3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06 - 10,44	6,58 - 10,89	0,34 - 10,88
21	Discoteche, night club	1,04 - 1,64	1,00 - 1,58	1,02 - 1,75

TABELLA 4b

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI

	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	Kd Coefficiente di produzione kg/m_2 anno		
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60 - 4,20	2,93 - 5,62	2,54 - 4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51 - 6,55	5,95 - 7,20	3,83 - 6,50
3	Stabilimenti balneari	3,11 - 5,20	3,65 - 5,31	5,80 - 6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,50 - 3,55	1,95 - 4,16	2,97 - 4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79 -10,93	8,66 - 12,65	8,91 - 13,64
6	Alberghi senza ristorante	6,55 - 7,49	5,52 - 7,23	7,51 - 8,70
7	Case di cura e riposo	7,82-8,19	7,88 - 8,20	7,80 - 10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21 - 9,30	6,48 - 9,25	7,89 - 9,26
9	Banche ed istituti di credito	4,50 - 4,78	4,10 - 4,52	3,90 - 5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11 - 9,12	7,28 - 9,38	8,24 - 10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80 -12,45	7,31 - 10,19	8,98 - 13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90 - 8,50	5,75 - 8,54	6,85 - 9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55 - 9,48	7,82 - 10,10	7,98 - 12,75
14	Attività industriali con capannoni diproduzione	3.50 - 7,50	3,57 - 7,50	3,62 - 7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,92	4,47 - 8,52	5,91 - 8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67 -60,88	42,56 - 78,93	48,74 - 71,99
17	Bar, caffe, pasticceria	29,82 - 51,47	32,52 - 62,31	38,50 - 55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43 -19,55	16,20 - 22,57	5,00 - 24,68

19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59 - 21,41	9,60 - 20,35	18,80 - 26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72 - 85,60	55,94 - 92,55	3,00 - 95,75
21	Discoteche, night club	8,56 - 13,45	8,51 - 13,42	8,95 - 15,43

Dato atto che i suddetti coefficienti minimi e massimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 che come stabilito dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 comma 652 possono assumere valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 confermato nella misura del 5 per cento Decreto del Presidente della Provincia n. 171/2024;

Visto che a decorrere dal 1 gennaio 2024 ARERA con deliberazione 3 agosto 2023 n.386/2023/R/RIF ha previsto "l'istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani", stabilendo le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) $UR1,a$ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza;
b) $UR2,a$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza.

Considerando che le componenti perequative di cui sopra non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e potranno essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi e/o l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati, dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare **n. 2 del 03/04/2023;**

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

> *15. «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.*
>
> *15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*
>
> *15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati da enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 6, in data 13.03.2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267del 18 agosto 2000;

Con voti favorevoli pari a otto (8), due (2) astenuti (Lancia,D'Orazio), nessun contrario;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di approvare per l'anno 2025, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue;

PARTE FISSA E VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
	PARTE FISSA (ka)	PARTE VARIABILE (kb)
	tariffa al €/mq.	Importo fisso
a) una persona	0,6920	€ 93,60
b) due persone	0,8120	€ 163,80
c) tre persone	0,9227	€ 201,24
d) quattro persone	0,9965	€ 252,72
e) cinque persone	1,0242	€ 304,20
f) sei o più persone	1,0150	€ 318,24

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI			
		PARTE FISSA (kc)	PARTE VARIABILE (Kd)
Tariffa al mq. per le		tariffa al €/mq.	

attività di cui alle cat.			Importo fisso.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4469	1,1587
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,3781	0,6507
3	Stabilimenti balneari	0,5672	0,9854
4	Esposizioni, autosaloni	0,2922	0,5046
5	Alberghi con ristorante	0,8680	1,5138
6	Alberghi senza ristorante	0,7305	1,2760
7	Case di cura e riposo	0,7649	1,3252
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,9024	2,3599
9	Banche ed istituti di credito	0,3781	0,6626
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,9969	2,6012
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,3063	3,3997
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,6703	1,1638
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,7821	1,3558
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,7391	1,9182
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,8164	2,1255
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,7611	4,5550
17	Bar, caffè, pasticceria	3,7642	6,5412
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,4899	5,8701
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,8391	5,6390
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,2922	9,7268
21	Discoteche, night-club	1,5040	3,9315

3) di dare atto che la copertura integrale del costo del servizio, quantificato in **€ 412.942,00** al netto delle detrazioni previste dal comma 1.4 della determina 2/DRIF/2021 di ARERA e inteso come importo massimo da articolare all'utenza, è garantita mediante la ripartizione di cui all'allegato 1 dei costi sopra riportati tra utenze domestiche e utenze non domestiche come di seguito:

- utenze domestiche 95,00%

- utenze non domestiche 5,00%

4) di dare atto che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;

5) di dare atto altresì che a tutte le utenze del servizio, verranno applicate le componenti perequative $UR1$, a e $UR2$, a di cui alla deliberazione 3 agosto 2023 n.386/2023/R/RIF di ARERA nella misura di 1,60 euro/utenza;

6) di stabilire il termine del versamento della TARI per l'anno 2025 in tre rate la prima entro il 31-07-2025 - la seconda entro il 30-09-2025 – la terza entro il 30-11-2025, fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento TARI approvato con Deliberazione Consiliare n. 2 del 03/04/2023;

8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche riportate nell'allegato "A" al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20 luglio 2021, ai fini della successiva pubblicazione, a cura del Ministero, sul sito internet del dipartimento delle finanze nella sezione dedicata alla fiscalità regionale e locale;

9) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito;

Successivamente, con voti favorevoli pari a otto (8), due (2) astenuti (Lancia,D'Orazio), nessun contrario;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
Provincia dell'Aquila

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA SEGRETERIA

OGGETTO:	Approvazione tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2025 - determinazione rate e scadenze di pagamento

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

San Vincenzo Valle Roveto li 10/06/2025

Il Responsabile del Servizio

F.TO BISEGNA MASSIMILIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

San Vincenzo Valle Roveto li 10/06/2025

Il Responsabile del Servizio

F.TO DI CESARE CARLA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 36, comma 6, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.05.2003.

Il Presidente	Il Segretario Comunale
F.TO DOTT. ROSSI CARLO	**F.TO DOTT. DEL PINTO FRANCESCO**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 362

Il **04/07/2025** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera di di Consiglio N.ro **14** del **13/06/2025** con oggetto:

Approvazione tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2025 - determinazione rate e scadenze di pagamento

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

San Vincenzo Valle Roveto, lì 04/07/2025

Il Firmatario della Pubblicazione

F.TO BISEGNA MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno **13/06/2025** in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

San Vincenzo Valle Roveto, lì 13/06/2025

Il Firmatario dell'Esecutività

F.TO DOTT. DEL PINTO FRANCESCO